

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì trentuno del mese di luglio, alle ore 09.43 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 e successivamente anticipata alle ore 09.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera e Maselli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli, Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Rinaldi e Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 652**

**OGGETTO:** Articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432 del 05/08/2021. Abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Definizione delle procedure e della modulistica.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione energetica, Sostenibilità;

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss.mm.ii., recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22, "Legge di stabilità regionale 2025";
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania” e ss.mm.ii. e, in particolare l'articolo 29 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV;
- il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, approvato con il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 ed in particolare l'art. 20 in cui si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato la fissazione dei requisiti professionali, a livello nazionale, dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, recante: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 142 del 16 ottobre 2020, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”;
- il decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. n. 1432), con cui sono stati individuati i requisiti professionali, a livello nazionale, dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo;

- la legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007, di “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
- il regolamento regionale n. 19 del 24 ottobre 2008, con cui è stata dettata la disciplina attuativa delle norme generali contenute nella citata legge regionale 13/2007;
- il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” ed in particolare l’art. 3, comma 1 ai sensi del quale è stata soppressa la Direzione regionale “Turismo” e istituita la Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 12 dell’11 gennaio 2024, con cui è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;
- le Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del 16 marzo 2022 Rep. Atti n° 22/48/CR10/C16-C17;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2022, n. 1113, recante: “Recepimento delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 marzo 2022 Rep. Atti n° 22/48/CR10/C16-C17 ed approvazione degli standard professionale e formativo;

**RILEVATO** che l’art. 2 del citato decreto del Ministro del Turismo n. 1432/2021 definisce i requisiti soggettivi, formativi e linguistici per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio sul territorio nazionale dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, stabilendo, al comma 8, che l’abilitazione medesima è altresì rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto l’attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell’Allegato IV, del D.Lgs. n. 206/2007;

**CONSIDERATO** che le suddette disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione;

**TENUTO CONTO** che la competenza al rilascio dell’abilitazione all’esercizio sul territorio nazionale dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in favore del cittadino comunitario che abbia svolto attività professionale in paesi UE fuori dal territorio nazionale è del Ministero del Turismo, in virtù del comma 1, lett. i-bis), dell’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007, come introdotto dall’art. 13, comma 5, lett. b), della legge 13.12.2023, n. 190;

**CONSIDERATO** che la disciplina richiamata rappresenta una disposizione di favore per lo straniero (comunque cittadino UE) e deve essere applicata anche in favore del cittadino italiano, posto che in caso contrario si determinerebbe un'ipotesi di manifesta discriminazione, espressamente vietata dall'art. 53 (Parità di trattamento) della legge n. 234/2012, recante le "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", secondo cui: "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea";

**CONSIDERATO** che compete invece alle singole Regioni il riconoscimento dei requisiti delle qualifiche professionali ex art. 29 del D.Lgs. n. 206/2007, nel caso di attività lavorative svolte nel territorio nazionale, come enunciato anche nell'art. 2 del D.M. n. 1432/2021;

**CONSIDERATO** che la normativa regionale, in particolare l'art. 35 bis della L.R. 13/2007 e ss.mm. ii. e l'art. 12 del R.R. 19/2008 e ss.mm.ii., prevede per i cittadini italiani, ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, sia il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in territorio italiano, sia l'iscrizione nell'elenco regionale dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggi e turismo come di seguito in dettaglio:

Art. 35 bis commi 2 e 3:

*2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.*

*3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.*

Art. 12 comma 2 lettera c bis)

*2. Nell'elenco di cui al comma 1, sono, altresì, iscritti su domanda:  
c bis) i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 206/2007;*

**CONSIDERATO CHE**, nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale con cui, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n.79/2011, sono stabiliti i requisiti professionali, a livello nazionale, dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, con Determinazione Dirigenziale G07264 del 19/06/2020 la Regione Lazio ha provveduto all'attuazione dell'art. 35 bis della L.R. 13/207 e ss.mm.ii. e dell'art 12 del R.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO CHE** quanto stabilito con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. G07264/2020 può considerarsi superato dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 1432/2021;

**VISTO** il documento relativo alle procedure per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, presso agenzie di viaggio e turismo con sede operativa nella Regione Lazio, sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite nel territorio nazionale, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai sensi di quanto stabilito dall'art 2, comma 8, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, e per la conseguente iscrizione nell'Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo di cui alla L.R. 13/2007 e al R.R. 19/2008, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

**VISTA** la modulistica necessaria all'attivazione dell'iter amministrativo per il rilascio dell'abilitazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 8, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di:

- 1) approvare le procedure per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, presso agenzie di viaggio e turismo con sede operativa nella Regione Lazio, sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite nel territorio nazionale, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai sensi di quanto stabilito dall'art 2, comma 8, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021, e per la conseguente iscrizione nell'Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo di cui alla L.R. 13/2007 e al R.R. 19/2008, come riportate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) approvare la modulistica necessaria all'attivazione dell'iter amministrativo per il rilascio dell'abilitazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 8, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare le procedure per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, presso agenzie di viaggio e turismo con sede operativa nella Regione Lazio, sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite nel territorio nazionale, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai sensi di quanto stabilito dall'art 2, comma 8, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 e per la conseguente iscrizione nell'Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo di cui alla L.R. 13/2007 e al R.R. 19/2008, come riportate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) di approvare la modulistica necessaria all'attivazione dell'iter amministrativo per il rilascio dell'abilitazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 8, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.